

Pieve di Soligo, 13.08.2025

Informativa n. 13

OGGETTO: ulteriori novità del periodo

<p>IRES premiale, pubblicato il decreto ministeriale con le disposizioni attuative</p>	<p>L'IRES premiale è un'agevolazione, riservata alle società di capitali ed enti soggetti all'Ires, introdotta dalla legge di Bilancio 2025¹, che consiste nella riduzione dell'aliquota Ires dal 24% al 20% <u>per il solo periodo d'imposta 2025</u>.</p> <p>I requisiti per poter accedere all'agevolazione sono <u>tutti</u> i seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'accantonamento dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024², in "un'apposita riserva", per una quota non inferiore all'80%; b) la destinazione di un ammontare non inferiore al 30% dell'utile 2024 accantonato (comunque, non inferiore al 24% dell'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023), alla realizzazione di investimenti 4.0 o 5.0 (anche in leasing); c) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: <ol style="list-style-type: none"> 1) il numero di unità lavorative per anno (2025) non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente; 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato³. <p>L'impresa non deve, inoltre, aver fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo.</p> <p>Il Dipartimento delle Finanze ha ora pubblicato il DM 08.08.2025 che contiene le disposizioni attuative dell'agevolazione, tra le quali si riportano le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene considerato come accantonato ad apposita riserva, tutto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 che venga <u>destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci in sede di approvazione del bilancio</u>; tra le finalità diverse rientrano, ad esempio, l'accantonamento a qualsiasi riserva e/o la copertura delle perdite di esercizi precedenti⁴ e/o se portato a nuovo. Non è inoltre necessario che nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia realizzato un utile; sarà quindi possibile accedere all'Ires premiale anche se il soggetto era in perdita nel 2023⁵ • la riduzione dell'aliquota IRES dal 24 al 20%, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi investimenti, quali i crediti d'imposta 4.0 e 5.0 • la minore imposta dovuta, per effetto della riduzione dell'aliquota Ires, viene riconosciuta solo nei limiti del costo sostenuto e rimasto a carico dell'impresa, per gli investimenti su cui ha usufruito di Transizione 4 o 5.0 • possono essere utilizzate le perdite maturate nei periodi d'imposta precedenti, a riduzione del reddito complessivo su cui applicare l'Ires premiale ridotta al 20% • la quantificazione del reddito imponibile 2025 sul quale calcolare l'ires al 20%, non potrà essere determinata attraverso dichiarazioni integrative (sarà valida quindi solamente la prima dichiarazione dei redditi presentata) • in riferimento al requisito che non vi sia diminuzione di unità lavorative per anno, citato al precedente punto c 1), il decreto precisa che tale verifica va effettuata (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno civile), confrontando il numero di lavoratori
--	--

¹ Si veda la ns. circ. n. 1/2025

² I soggetti che non hanno realizzato un utile nell'esercizio in corso al 31.12.2024, non potranno accedere all'agevolazione

³ Il calcolo va effettuato avendo riguardo alla variazione dei lavoratori dipendenti tra il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente

⁴ Esempio: un'impresa realizza nel 2024 un utile di 3 milioni di euro: destina tale utile per il 50% a copertura di perdite pregresse ed il residuo importo viene accantonato a riserva (legale, statutaria e/o straordinaria). In tal caso, l'utile "accantonato a riserva", rilevante ai fini dell'Ires premiale, risulta comunque pari a 3 milioni di euro, con la conseguenza che la soglia degli investimenti rilevanti sarà pari a 900.000 euro (30% di 3 milioni)

⁵ Come già indicato precedentemente nelle condizioni di accesso all'agevolazione, l'utile dell'esercizio 2023 costituisce il secondo parametro (pari al 24% di tale utile) per l'individuazione dell'importo minimo da investire in beni 4.0/5.0; qualora la società fosse in perdita nel 2023, l'unico parametro di cui tener conto, sarà il 30% dell'utile 2024 accantonato

	<p>dipendenti a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta 2025, con quello medio dei 36 mesi precedenti^{6 7}</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cause di decadenza: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2024; ⇒ nel caso in cui i beni 4.0/5.0 siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento. Non si decade però dall'agevolazione se, nello stesso periodo d'imposta in cui si è ceduto il bene, si effettuano investimenti sostitutivi sempre con le caratteristiche 4.0 o 5.0.
Tassi di interesse di mora applicabili al 2° semestre 2025 per ritardati pagamenti	<p>Si segnala che il Ministero dell'Economia ha pubblicato un comunicato nella G.U. del 14.07 scorso, con il quale individua i saggi di interesse di mora per il secondo semestre 2025, che sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10,15% (2,15% + 8%), per le transazioni commerciali diverse da quelle del punto seguente • 14,15% (2,15% + 8% + 4%), per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari
Nuove modalità di conferimento della delega unica agli intermediari, per l'accesso al portale dell'Agenzia Entrate (cassetto fiscale e fatturazione elettronica)	<p>Si informa che a far data dal 08.12.2025, sarà possibile conferire la delega agli intermediari, per l'accesso ai servizi on line delle Agenzie delle Entrate (e delle Entrate-Riscossione), unicamente a mezzo della nuova "delega unica"⁸; tale modalità, che prevede il solo canale telematico, sostituisce i precedenti modelli cartacei che <u>non potranno più essere utilizzati dopo la data del 05.12.2025</u>⁹ (Provvedimento. n. 321918 del 7 agosto scorso, pubblicato dall'Agenzia delle Entrate). Ricordiamo che già con provv. 2 ottobre 2024, in attuazione dell'art. 21 del D.Lgs. 1/2024, furono definiti i contenuti e le modalità relative alla delega unica.</p> <p>Si ricorda che il contribuente, con il modello unico, può delegare un intermediario abilitato per l'accesso ai servizi predetti e, in specifico, può delegare tutti o alcuni dei servizi on line; la delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita; può però essere revocata in qualsiasi momento. La delega può essere conferita al massimo a due intermediari. Le deleghe attivate prima del 05.12.2025, restano valide fino al giorno della loro scadenza originaria, ma comunque <u>non oltre il 30 giugno 2026</u>.</p>
Prossima attivazione del "Conto Termico 3.0"	<p>Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato in data 05/08/2025 che verrà a breve pubblicato il decreto con le disposizioni del nuovo Conto Termico 3.0, che prevede l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni, finalizzati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli edifici. L'importo accantonato a tal fine è di 900 milioni, di cui 400 destinati alle PA e 500 per imprese e privati.</p> <p>Tra le principali novità introdotte vi è l'estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore equiparati alle amministrazioni pubbliche. Oltre poi all'aggiornamento dei massimali di spesa, viene ampliato il perimetro degli edifici sui quali è possibile attuare gli interventi di efficienza energetica, includendo gli edifici non residenziali privati.</p> <p>In aggiunta agli interventi già previsti, quali l'isolamento termico, l'installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell'impianto termico con pompe di calore elettriche.</p> <p>Il nuovo decreto riconosce una copertura media del 65% delle spese ammissibili.</p> <p>Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), responsabile dell'attuazione del meccanismo, provvederà all'aggiornamento del portale informatico per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto.</p>

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti. Studioconsulenza

⁶ Escludendo i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa

⁷ Sarà quindi necessario confrontare le ULA determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle ULA determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1.12.2022 al 30.11.2025

⁸ I servizi oggetto di delega unica, riguardano la consultazione del cassetto fiscale del soggetto delegante nonché i servizi di fatturazione elettronica ed i corrispettivi telematici

⁹ Le modalità, quindi, per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno, a partire dal 06.12.2025, esclusivamente quelle previste dai due provvedimenti citati